



ASSOCIAZIONE
COMMERCIALISTI
DI VICENZA



Anno 2018
N.RF094
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 8

OGGETTO	GLI STUDI DI SETTORE 2018
RIFERIMENTI	ART. 1, COMMA 931, LEGGE N. 205/2017; D.M. 23.3.2018 D.M. 23.4.2018
CIRCOLARE DEL	25/05/2018

Sintesi: con il Provvedimento del 31/01/2018 sono stati approvati i 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2018 periodo d'imposta 2017, nell'ambito dei quali non è stato introdotto alcuno studio nuovo né revisionato alcuno studio già applicabile in passato. Il Mef, con i DM 23/03/2018 e DM 23/04/2018 ha, poi, approvato i correttivi per i contribuenti semplificati di cassa ed i correttivi congiunturali che tengono conto della crisi economica in atto. A seguito dell'introduzione dei correttivi di cassa i modelli studi di settore sono stati aggiornati dal Provv. 3/05/2018, introducendo specifici campi da compilare per tali contribuenti.

Come noto

- l'art. 9 –bis DL n. 50/2017 ha previsto la sostituzione degli studi di settore con gli Isa (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale)
- la cui introduzione è stata differita al **periodo d'imposta 2018** (art. 1 c. 931 Legge di Bilancio 2018).

Per il periodo d'imposta 2017, quindi, continuano a trovare applicazione gli studi di settore/parametri.

APPROVAZIONE DEI MODELLI PER IL PERIODO 2017

Col Provv. 31/01/2018 l'Agenzia Entrate ha approvato i 193 modelli per gli studi di settore 2018 (periodo d'imposta 2017), così suddivisi tra le diverse attività:

- ⇒ **53** modelli per le attività dei servizi;
- ⇒ **66** modelli per le attività del commercio;
- ⇒ **50** modelli per le attività manifatture;
- ⇒ **24** modelli per le attività professionali;

Con l'introduzione degli Isa, il comma 18 dell'art. 9-bis D.L. 50/2017 ha **eliminato la revisione** periodica degli studi di settore (che doveva essere effettuata ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore ovvero dall'ultima revisione degli stessi); in applicazione di ciò, per gli studi applicabili nel 2018 l'agenzia

- **non** ha provveduto ad “**aggiornare**” alcuno studio di settore
- nè ha ritenuto di approvare alcun studio di settore nuovo

STUDI DI SETTORE 2018	
STUDI APPROVATI	Sono applicabili 193 studi di settore (analogamente a quelli applicati per il 2016)
STUDI EVOLUZIONE	Non è presente alcun studio in evoluzione
STUDI OBSOLETI	Risultano obsoleti 68 studi (più di un quarto del totale) revisionati per l'ultima volta nel 2014 che sarebbero dovuti essere “aggiornati” nel 2017

Territorialità: il DM 23/03/2018 ha individuato specifici indicatori territoriali dal 2017, onde adeguare le modalità di applicazione in ragione della localizzazione territoriale dell'impresa.

In particolare sono state apportate delle modifiche agli indicatori preesistenti (territorialità dei fattori outlet Center, dell'aggregazioni comunali ed il livello delle tariffe applicate per i servizi taxi).

NOVITA' DEI MODELLI 2018

Come gli scorsi anni le istruzioni alla compilazione degli studi di settore sono:

- comuni relativamente alla parte generale e ai quadri **A, F e G**,
- comuni relativamente ai quadri **X e T** salvo poche eccezioni;
- specifiche per gli altri quadri (ad esempio, i quadri B o D o E).


Parte generale	Applicabile a tutti gli studi di settore	
Quadro A Personale addetto all'attività	Tipologia 1	per le attività esercitate in forma di impresa
	Tipologia 2	per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo
Quadro F Elementi contabili	Applicabile a tutti gli studi di settore	
Quadro G Elementi contabili	Applicabile a tutti gli studi di settore	
Quadro X Altre informazioni rilevanti		
Quadro T Congiuntura economica	Applicabile a tutti gli studi di settore	

CAUSE DI ESCLUSIONE

Per le cause di esclusione risulta sostanzialmente **confermato quanto previsto l'anno scorso**:

Codice	CAUSE DI ESCLUSIONE DA STUDI DI SETTORE
1	Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	Ricavi/compensi dichiarati superiori ad €. 5.164.569 e fino ad €. 7.500.000
4	Ricavi/compensi dichiarati superiori ad €. 7.500.000
5	Liquidazione ordinaria
6	Fallimento - liquidazione coatta amministrativa
7	Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività
8	Reddito determinato con criteri forfetari
9	Vendite a domicilio
10	Classificazione dell'attività in categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati
11	Modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata , nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore
12	Soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il "regime dei minimi" o il "regime forfettario"
13	Società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 Cod. Civ.
14	Soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS
15	Soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - che esercitano in via prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi", dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta" o dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende"; - multiattività (due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30% dei ricavi complessivi dichiarati).

NEW - causa di esclusione 7: l'unica integrazione riguarda la causa di esclusione dovuta ad un "Periodo di non normale svolgimento dell'attività", estesa ai seguenti **eventi calamitosi**:

7	Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività
	<p>Soggetti con residenza/sede operativa in uno dei Comuni individuati</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'allegato 2- bis, DL n. 189/2016 (soggetti colpiti dal sisma del 18.1.2017) • ai commi 1 e 5-ter, art. 2, DL n. 148/2017 (soggetti residenti nei comuni di Livorno, Rosignano marittimo e di Collesalveti colpiti dall'alluvione del 9/09/2017 o nei comuni di Casamicciola terme, Lacco ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017) <p> NOTA: si tratta dei soggetti che, nella casella "Eventi eccezionali" del Frontespizio del mod. Redditi 2018, indicano i <u>nuovi codici "5", "6" o "7"</u>.</p>

INIZIO E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN CORSO D'ANNO

Come noto sono esclusi dagli studi di settore i soggetti che hanno **iniziato o cessato l'attività** in corso d'anno. L'esclusione per inizio o cessazione dell'attività non si applica in caso:

- di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, **entro 6 mesi** dalla data di cessazione;
- quando l'attività costituisce **mera prosecuzione** di attività svolte da altri soggetti.

Con riferimento alla prima fattispecie, si possono presentare i seguenti casi:

- un soggetto cessa l'attività ed entro 6 mesi inizia l'esercizio di un'altra attività;
- un soggetto cessa l'attività ed entro 6 mesi "riprende" l'esercizio della medesima attività.



Nota.: Sulla condizione "temporale" che lega i due eventi (cessazione e "riattivazione"), l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 31/E del 2007, ha avuto modo di precisare che tale requisito "... ricorre sia nel caso in cui il periodo di cessazione dell'attività ricada per intero nell'ambito dello stesso periodo d'imposta, sia qualora la cessazione e l'inizio entro i sei mesi siano avvenuti a cavallo di due periodi d'imposta consecutivi...". Il che, in altre parole, sta ad indicare che tale ipotesi di applicazione degli studi di settore "in continuazione" opera anche nel caso in cui la cessazione dell'attività sia avvenuta nel 2016 e l'inizio della "nuova" sia avvenuto nel 2017 (o a cavallo tra il 2017 ed il 2018), ovviamente entro i 6 mesi dalla chiusura.

La mancata applicazione della causa di esclusione (che può interessare una situazione a cavallo di due anni), trova applicazione soltanto se l'attività iniziata, entro 6 mesi dalla cessazione, rientra nel medesimo studio di settore dell'attività precedentemente cessata.

Verificandosi tale ipotesi il contribuente non dovrà indicare una causa di esclusione nel Mod. Redditi, ma dovrà indicare, nell'apposita casella presente nel frontespizio del modello studi di settore, uno dei seguenti codici:

Cod. "1"	Cessazione e successivo inizio avvenute nel 2017.
Cod. "2"	<p>Cessazione dell'attività nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2016 e inizio "in continuazione" nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione.</p> <p>Cessazione dell'attività nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 e inizio "in continuazione" nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2018 da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione.</p>

NEW - nel frontespizio dei modelli studi di settore 2018:

- **non è più presente il codice 5 "Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione".**

Tale codice risulta infatti non più utilizzabile in quanto non è più prevista la compilazione del modello studi di settore in caso di cessazione dell'attività.

MODELLI 2017 PERIODO 2016

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi
5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

Numero

MODELLI 2018 PERIODO 2017

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

Eliminato codice 5

Numero

Nota.: Nella casella "Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" va indicato il numero di mesi di esercizio dell'attività, considerando un mese intero le frazioni di mese nelle quali l'attività si è protratta per un numero di giorni pari o superiore a 15.

IMPRESA SOCIALE: in relazione alla cd. "Riforma del terzo settore" che ha introdotto una revisione organica della disciplina degli enti non commerciali, con l'introduzione della "impresa sociale":

- quest'ultima risulta esclusa da studi di settore, parametri e ISA
- essendo a tal fine sufficiente barrare l'apposita casella contenuta nel Frontespizio del mod. Redditi 2018.

ALTRI DATI	Grandi contribuenti	Canone RAI	ONLUS		Impresa sociale	Situazioni particolari
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>	Settore di attività <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUADRO A

Il quadro A come noto contiene le informazioni utili alla compilazione dei dati afferenti il **personale impiegato nell'attività economica**.

Le principali novità previste nelle istruzioni dei quadri A riguardano le figure soppresse a seguito della attuazione del "Jobs act".

FIGURE SOPPRESSE DAL D.LGS 81/2015 (JOBS ACT)

- **collaborazione "a progetto"** (art. 61 e segg. Dlgs 276/2003)
- **contratti di del lavoro ripartito**
- **associazioni in partecipazione** "di solo lavoro" da parte dell'associato persona fisica

Le istruzioni al quadro A specificano, infatti che nonostante il Dlgs 81/2015 abbia soppresso tali forme contrattuali ha comunque fatto salvi tutti i contratti in essere al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto), e pertanto nel **quadro A sono ancora presenti tali casistiche**.

Sono presenti anche i contratti di **prestazione occasionale**, disciplinati dall'articolo 54 bis, legge 96/2017, di conversione del DI 50/2017.

Il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, assunti con i suddetti contratti vanno come al solito indicati al **rigo A02**.

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro

NEW - Inoltre per il periodo di imposta 2017

- **tutti gli studi di settore** prevedono al proprio interno una **struttura di quadro A unica** per le attività esercitate in forma di impresa e una per quelle di lavoro autonomo
- sono previste **entrambe le strutture** negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con "doppio quadro").

QUADRO F

Come noto, per il periodo d'imposta 2017 l'art. 1 c. 8-13 Legge di Bilancio 2017, ha previsto:

- **superammortamento** (maggiorazione del 40% dell'ammortamento/canoni di leasing):
 - ✓ una proroga dell'agevolazione per l'acquisizione di beni strumentali nuovi effettuati;
 - ✓ escludendo l'acquisizione di autovetture (ex art. 164 c. 1 lett. b) Tuir), anche se concesse in uso promiscuo ai dipendenti (ex art. 164 c. 1 lett. b-bis) Tuir)
- **iperammortamento**: l'introduzione di un potenziamento dell'agevolazione che prevede
 - ✓ una maggiorazione del 150% per quanto attiene i beni materiali
 - ✓ una maggiorazione del 40% in relazione ai beni immateriali.

L'incremento del costo **non rileva non rileva ai fini degli studi di settore**; a tal fine nel quadro F, come già avvenuto l'anno scorso, ai **rigli**

- **F18** per le locazioni finanziarie
- **F20** per gli ammortamenti

è presente l'apposito campo dove indicare la maggiorazione per neutralizzarne gli effetti.

SUPER E IPERAMMORTAMENTO - BENI IN LEASING

Rigo F18 campo 6	Maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria a seguito dell'iper e superammortamento. Tale importo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • non deve essere indicato nei campi precedenti del rigo F18, • è riferito esclusivamente ai canoni di locazione finanziaria dei beni il cui il costo di acquisizione è maggiorato per effetto della predetta agevolazione 	
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) ¹ ,00	
	di cui per canoni relativi a beni immobili ²	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio ³	,00
	F18 di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) ⁴	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto ⁵	,00
	maggiorazione ⁶	,00

SUPER E IPERAMMORTAMENTO - BENI IN PROPRIETA'

Rigo F20 campo 3	Maggiorazione quote di ammortamento a seguito dell'iper e superammortamento. Tale importo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • non deve essere indicato nei campi precedenti del rigo F18, • è riferito esclusivamente ai canoni di locazione finanziaria dei beni il cui il costo di acquisizione è maggiorato per effetto della predetta agevolazione 	
	Ammortamenti ¹ ,00	
	F20 di cui per beni mobili strumentali ²	,00
	maggiorazione ³	,00



Nota: nel mod. Redditi 2018 il super e iper ammortamento ai fini del calcolo del reddito imponibile devono essere indicati al righi RF55 e RG22. A tal proposito è previsto un **controllo di coerenza** tra quanto indicato ai predetti righi e quanto esposto ai righi F18, campo 6 e F20, campo 3.

RIGO F40 PER EX MINIMI E EX FORFETTARI

Fino allo scorso anno il rigo F40 doveva essere barrato dai contribuenti che nel periodo di imposta 2014 e/o in quelli precedenti tale annualità, si erano avvalsi del regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/2007 (ne erano esclusi i forfettari).

Posto che il regime forfettario è stato introdotto a decorrere dal 2015 ora tale rigo è stato **aggiornato** e va barrato **anche** dai soggetti **esercenti attività d'impresa** che nel 2015 e/o anni precedenti adottavano il regime **forfettario** e che nel 2016 e 2017 hanno applicato il regime ordinario.

Ulteriori dati specifici

F40 Applicazione del regime forfettario e/o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2015 e/o in quelli precedenti

Barrare la casella

Come già in passato, tali soggetti:

- ⇒ **non sono esclusi dall'accertamento** basato sugli studi di settore per il periodo d'imposta 2017
- ⇒ ma per loro operano dei **correttivi specifici** per neutralizzare gli effetti derivanti dal principio di cassa applicato nei periodi precedenti (es: effetti sul costo del venduto, sul valore dei beni strumentali, ecc.); a tal fine devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G, e X rilevanti ai fini:
 - dell'assegnazione al cluster
 - della stima dei ricavi/compensi.

CORRETTIVI SEMPLIFICATI DI CASSA

In relazione alle imprese minori, transitate al regime cd. "di cassa ibrido" dal periodo d'imposta 2017, si presentano delle problematiche analoghe a quelle viste per i contribuenti ex minimi/ex forfettari.

A tal fine il DM 23/03/2018 ha approvato alcune **modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017**, introducendo dei **"correttivi di cassa"**.



Nota: tale modalità di determinazione del reddito non risulterebbe conciliabile, in assenza di "aggiustamenti", con la correlazione statistica tra costi e ricavi individuato, in passato, nell'ambito del principio di competenza.

Alla luce dell'introduzione di tali correttivi di "cassa", il Provv. 3/05/2018 ha

- ⇒ aggiornato il modello degli studi di settore al fine di inserire i dati mediante i quali far scattare i correttivi in questione
- ⇒ integrando il quadro F di alcuni studi di settore con la sezione **"Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata"** composta dai righi da F41 a F44:

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973	
F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973)	Barrare la casella
	Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41	
F42	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA	,00
F43	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge	,00
F44	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment)	,00

Alcuni studi richiedono, a **quadro Z**, informazioni rilevanti per la prossima evoluzione degli ISA.

Per una puntuale analisi dei dati da indicare si rinvia alla RF 080/2018.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ELIMINAZIONE QUADRO V

In un'ottica di semplificazione, **non risulta più presente il quadro V** (ulteriori dati specifici), in cui erano contenute le informazioni utili a individuare alcune fattispecie cui risultano collegate delle particolari modalità applicative degli studi (DM 11/02/2008).

CASISTICHE IN PASSATO INTERESSATE DAL QUADRO V

- cooperativa a mutualità prevalente
- redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
- applicazione del regime forfetario/dei minimi nel periodo d'imposta precedente.



Nota: Tali fattispecie vengono indicate nelle cause di esclusione con i codici da "12" a "15". A tal proposito si veda paragrafo precedente "Cause di esclusione".

CORRETTIVI CONGIUNTURALI ANTICRISI

Il DM 23/04/2018 ha approvato la **revisione congiunturale** degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017, finalizzata ad **"adeguare"** la loro applicazione agli effetti della crisi economica e dei mercati, suddivisi in 5 tipologie:

relativi all'analisi di normalità economica	congiunturali territoriali	congiunturali di settore
relativi all'analisi di coerenza economica	congiunturali individuali	

Come in passato, l'applicazione dei correttivi non è obbligatoria e per la sua applicazione va compilato il quadro T "Congiuntura economica".

Imprese

	2014	2015	2016
T01 Ricavi dichiarati ai fini della congruità	,00	,00	,00
T02 Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03 Valore dei beni strumentali	,00	,00	,00
T04 Dipendenti	numero di giornate retribuite		
T05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	numero		
T06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	%	%
T07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	%	%
T08 Associati in partecipazione	%	%	%
T09 Soci amministratori	%	%	%
T10 Soci non amministratori	%	%	%
T11 Amministratori non soci	numero		
T12 Cassa Integrazione ed istituti simili	numero		
Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente			

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Per i **professionisti** sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per gli studi relativi alle attività professionali, che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri studi.

Professionisti con funzioni di compenso basate sul tempo e sulle spese

QUADRO T Congiuntura economica		2014	2015	2016
T01	Compensi dichiarati ai fini della congruità	00	00	00
T02	Maggiore compenso ai fini dell'adeguamento	00	00	00
T03	Valore dei beni strumentali mobili	00	00	00
T04	Dipendenti	numero di giornate retribuite		
T05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	numero		
T06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	numero		
T07	Ore settimanali dedicate all'attività	numero		
T08	Settimane di lavoro nell'anno	numero		
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)			
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma		
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)			
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma		

Professionisti con funzioni di compenso basate sulle prestazioni

QUADRO T Congiuntura economica		Percentuale sui compensi
T01	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti tutti i compensi (pagamento dell'intero importo)	%
T02	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	%
		TOT = 100%

[Elenco Studi di settore 2018, per il periodo d'imposta 2017](#) (cliccare sul link).